



COMUNE DI SCILLA

(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

○ **ORIGINALE**

○ **COPIA**

DETERMINAZIONE N° 25 DEL 04.04.2022
N° 129 DEL REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI)

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'individuazione di un avvocato unico cui conferire l'incarico per il patrocinio e la rappresentanza legale in tutte le controversie giudiziarie del Comune di Scilla.

Indizione procedura selettiva pubblica.

Approvazione avviso pubblico e relativi allegati per l'avvio della procedura comparativa. Impegno di spesa.

CIG 91728077CB

IL RESPONSABILE dell' AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la deliberazione n.1 del 2/10/2020 esecutiva, con il quale si è formalmente insediato il Consiglio Comunale per la gestione dell'Ente;

VISTO il Decreto di nomina N. 06 DEL 22.01.2020 (PROT. N. 1145 del 25.01.2021) con cui sono state affidate al Dott. Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni le funzioni di Responsabile dell'area Amministrativa;

Preso atto che in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale, ed in conformità ad avviso approvato con determinazione del competente Responsabile, è stato istituito e periodicamente aggiornato un elenco, articolato in sezioni, di avvocati di fiducia dell'ente, cui attingere ogniqualvolta l'ente deciderà di resistere o promuovere liti e per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi in materia civile, penale, amministrativa e contabile, previdenza e lavoro, tributaria;

Rilevato che, come segnalato nell'ambito dell'istruttoria condotta e riportata negli atti deliberativi rispetto alla gestione degli incarichi legali, nel quinquennio 2015 – 2019 risulterebbero contratte obbligazioni a carico del Comune riconducibili a conferimento di incarichi legali per un importo medio di euro settantamilaquarantuno/58 (€ 70.041,58);

Considerato che l'Amministrazione comunale ha rilevato la necessità di individuare diversa soluzione gestionale al fine di garantire un migliore livello di efficienza nella gestione del contenzioso avendo cura di garantire una spesa complessivamente inferiore, su base annua, alla somma media come sopra rilevata e fornendo atto di indirizzo allo scopo di individuare un unico professionista con la qualifica di avvocato cui affidare il compito di difesa e rappresentanza in giudizio del Comune nell'ambito del contenzioso comunale, sia attivo che passivo, nel contempo osservando criteri di efficienza e contenimento della spesa e mirando altresì ad assicurare elevati livelli qualitativi delle prestazioni tecniche e professionali rese al Comune;

Vista la richiesta di parere inviata, ai sensi dell'articolo 7 comma 8 della Legge n. 131/2003, alla Corte dei Conti Calabria in data 06 settembre 2021 con nota prot. 11889;

Vista la nota di risposta della Corte dei Conti acquisita in atti in data 08 ottobre 2021 al n. 13132 di prot.;

Rilevato che le attività di consulenza legale, finalizzate a fornire a richiesta dell'Amministrazione una assistenza qualificata che consenta di prevenire l'insorgere di liti e ridurre il rischio di eventuale soccombenza in relazione a controversie derivanti dagli atti adottati possono essere affidate al medesimo individuando professionista quale prestazione accessoria da ritenersi retribuita nell'ambito dell'indicenda procedura;

Evidenziato che, in materia, il Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza, 11-05-2012, n. 2730, ha avuto modo di chiarire che "il conferimento del singolo incarico episodico non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica" affermando, in ogni caso che, "Resta inteso che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare";

Atteso che, pertanto, l'atto di nomina del legale, ancorché sia caratterizzato dalla sua natura di incarico "*intuitu personae*", è pur sempre sottoposto ai criteri di trasparenza amministrativa e buona amministrazione;

Visto il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27 che, all'art. 9 comma 1, abolisce le tariffe professionali definite in precedenza e, tra l'altro, dispone che il compenso per le prestazioni professionali sia pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia-;

Preso atto che l'art. 1 comma 7 del predetto Decreto ministeriale, il quale stabilisce che "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.", contenuto nella sezione "Disposizioni generali" del decreto, è da ritenersi ancora in vigore in quanto emanato in attuazione delle norme (costituzionalmente e comunitariamente necessarie) sulle c.d. liberalizzazioni e/o sulla concorrenza contenute nel D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 già sopra citato;

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 10.03.2014 n° 55 , pubblicato sulla G.U. n. 77 del 02.04.2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

Considerato che, l'art. 13 comma 6, legge 31 dicembre 2012, n. 247 dettando "nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense", come tale non deroga al D.L. 1/2012 sulle liberalizzazioni e sulla concorrenza.

Atteso che per effetto del D.M. 55/2014 possono considerarsi abrogate soltanto le "Disposizioni concernenti gli avvocati" comprese nel Capo II (art. 2-15) del D.M. 140/2012 e nelle tabelle ad esso allegate il D.M. 140/2012 laddove restano in vigore le "disposizioni generali" contenute nel Capo I del D.M. 140/2012 e, in particolare, quella dell'art. 1, comma 7, secondo cui le soglie numeriche tabellarmente indicate "in nessun caso ... sono vincolanti per la liquidazione".

Atteso inoltre che l'art.1 del D.M. 55/2014 prevede che "Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi(...)";



Considerato, pertanto, che i parametri indicati per la liquidazione nel D.M. 55/2014 possono essere utilizzati in via indicativa, fermo restando che per la determinazione del compenso professionale si procederà in via omnicomprensiva, indipendentemente dal numero delle controparti costituite e comprendendo nel compenso l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, le attività accessorie, IVA, CPA nonché il rimborso forfettario spese generali, di regola previsto nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, come indicato all'art. 2 del D.M. 55/2014;

Vista la sentenza del Tar Lazio – Roma, sez. II, 30 settembre 2019, n. 11411 con la quale è stato statuito che *“per le Pubbliche Amministrazioni non esiste un divieto di incarichi a titolo gratuito, neanche per effetto dell'obbligo di equo compenso. Nulla impedisce, infatti, al professionista, senza incorrere in alcuna violazione, neppure del Codice deontologico, di prestare la propria consulenza senza pretendere e ottenere alcun corrispettivo in denaro, mentre il professionista stesso può ricavare stimoli professionali e vantaggi curriculari”*.

Considerato che la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.7904/2020, si è pronunciata in merito al valore attribuibile all'accordo intercorso tra cliente e avvocato, in ordine al compenso spettante a quest'ultimo, chiedendosi se esso prevalga o meno sulle tariffe, sugli usi ed, infine, sulla decisione del giudice stabilendo, in sostanza, che l'accordo sul compenso dell'avvocato prevale su tariffe, usi e decisione giudiziale e che solo in mancanza di convenzione fra le parti in ordine al compenso del professionista, è possibile far ricorso alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice;

Rilevato che la sezione quarta del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7442/2021, si è espressa in merito agli incarichi di consulenza a titolo gratuito ricordando che nell'ordinamento non è rinvenibile alcuna disposizione che vieta, impedisce o altrimenti ostacola l'individuo nella facoltà di compiere scelte libere in ordine all'impiego delle proprie energie lavorative (materiali o intellettuali) in assenza di una controprestazione, un corrispettivo o una retribuzione anche latamente intesa. In sostanza *“l'adesione del professionista, reca indubbiamente una sicura gratificazione e soddisfazione personale per avere apportato il proprio personale, fattivo e utile contributo alla “cosa pubblica”*.

Rilevato che la sezione quarta del Consiglio di Stato, sempre con la sentenza n. 7442/2021 ha avuto modo di enucleare criteri di selezione definibili come:

- a) efficaci, cioè produrre un effetto utile per i soggetti interessati;
- b) oggettivi, cioè basati su criteri verificabili e attinenti ai dati curriculari;
- c) trasparenti, cioè basati su dati e documenti amministrativi accessibili;
- d) imparziali, cioè tali da consentire la valutazione equa ed imparziale dei concorrenti;
- e) procedimentalizzati, cioè idonei ad assicurare, anche mediante protocolli e modelli di comportamento, che non si verifichino favoritismi o, all'inverso, discriminazioni, nella selezione e nella attribuzione degli incarichi;
- f) paritari, cioè che le distinzioni di trattamento debbono rispondere a criteri di stretta necessità, proporzionalità ed adeguatezza del mezzo rispetto allo scopo;
- g) proporzionali, cioè tali da assicurare la rispondenza relazionale tra il profilo professionale scelto e l'oggetto dell'incarico, anche sulla base del dato curriculare e di esperienza;
- h) pubblici, cioè prevedibili e conoscibili;
- i) rotativi, compatibilmente con la necessità di rendere efficace ed effettiva l'azione amministrativa.

Ritenuto che l'individuazione di un unico avvocato, unitamente alla disciplina della individuazione e dei parametri per la stessa individuazione e la predeterminazione di un corrispettivo massimo riconoscibile e dovuto in esito alla procedura prefigurata, si appalesa, lo strumento più idoneo a garantire l'osservanza dei principi generali dell'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno definire una disciplina finalizzata alla determinazione consensuale del compenso professionale;

Rilevato altresì che al fine di tutelare l'ente da eventuale possibile pregiudizio, il legale incaricato dovrà indicare all'atto della stipulanda convenzione i dati della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività professionale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 12 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'individuazione

all'esterno, mediante le procedure previste dalla normativa vigente, di un legale di fiducia dell'Ente per un periodo di quattro anni, atteso che nella dotazione organica dell'Ente non vi sono figure idonee all'espletamento dell'attività in oggetto;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26 novembre 2021, con cui è stato confermato l'indirizzo già fornito al Responsabile dell'Area Amministrativa autorizzando il medesimo Responsabile ad impegnare tanto le somme già stanziare nel triennio 2021 – 2023, già oggetto di approvazione da parte del Consiglio, quanto le somme dei redigenti bilanci 2024 – 2025;

Rilevato che, in particolare, l'Amministrazione, per l'individuazione di un avvocato unico per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale, ha adottato le seguenti direttive:

- ✦ *L'affidamento definitivo dell'incarico verrà disposto in esito a procedura aperta;*
- ✦ *La durata dell'affidamento non dovrà eccedere i quattro anni restando autorizzato il Responsabile ad impegnare tanto le somme già stanziare nel triennio 2021 – 2023 già oggetto di approvazione da parte del Consiglio quanto le somme dei redigenti bilanci 2024 – 2025 che saranno previste, in via programmatica nei pertinenti DUP;*
- ✦ *Potranno partecipare alla procedura selettiva solo gli Avvocati in possesso dei seguenti titoli costituenti requisiti di partecipazione:*
 - ✓ *iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno venticinque anni;*
 - ✓ *abilitazione al patrocinio delle magistrature superiori (Corte di Cassazione; Consiglio di Stato);*
 - ✓ *aver patrocinato, negli ultimi tre anni (2019; 2020; 2021), almeno cinquanta (n. 50) cause nel settore civile; cinquanta (n. 50) cause nel settore penale e cinquanta (n. 50) cause nel settore amministrativo, da indicare in modo specifico mediante precisazione del numero di ruolo e dell'Autorità giudiziaria al fine della tracciabilità e verificabilità, anche a campione, di quanto segnalato;*
 - ✓ *aver patrocinato, negli ultimi tre anni (2019; 2020; 2021), almeno venticinque (n. 25) cause presso gli organi di magistratura superiore (Corte di Cassazione e/o Consiglio di Stato), da indicare in modo specifico mediante precisazione del numero di ruolo e dell'Autorità giudiziaria al fine della tracciabilità e verificabilità, anche a campione, di quanto segnalato;*
- ✦ *In caso di partecipazione da parte di studio associato, i requisiti di partecipazione dovranno essere riferiti solo ad un legale, non potendosi procedere alla sommatoria dei titoli e restando in capo allo studio associato l'onere di comprovare la riferibilità dei titoli richiesti ad un solo legale facente parte dello studio;*
- ✦ *Nell'ambito dell'indicanda procedura, fermo restando i requisiti di partecipazione come sopra delineati, quanto ai criteri di attribuzione dei punteggi dovrà essere massimamente valorizzata l'offerta tecnica mediante l'attribuzione di punteggi relativi a parametri che evidenzino la specializzazione e le esperienze risultanti dal curriculum presentato, con particolare riferimento allo svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) per l'Ente o altre Pubbliche Amministrazioni e, soltanto in via residuale, venga considerata l'incidenza dell'offerta economica;*
- ✦ *Quanto all'offerta economica, la stessa non potrà eccedere la somma complessiva ed omnicomprensiva annua pari a euro sessantacinquemila (€65.000=), in ogni caso inferiore alla media annua delle spese scaturenti dalle obbligazioni contratte nel quinquennio 2015 – 2019 come documentate dallo schema riepilogativo allegato al presente atto;*
- ✦ *Sempre quanto all'offerta economica, venga stabilito che la stessa sia omnicomprensiva e non superabile al fine di garantire il raggiungimento di una maggiore economicità della gestione del contenzioso in particolare prevedendo che l'importo del corrispettivo predeterminato debba costituire un limite massimo non valicabile introducendo una verifica annuale circa le cause effettivamente svolte di talché, qualora, in esito alla predetta verifica, dovesse risultare che la sommatoria delle parcelle, calcolate ai minimi tariffari, risulti inferiore al massimo stabilito, verrà corrisposta al professionista la minor somma scaturente dalla sommatoria delle parcelle astrattamente liquidabili ai minimi tariffari ed ove, viceversa, dovesse risultare che la sommatoria delle parcelle, sempre calcolate ai minimi tariffari, risulti superiore al massimo stabilito, al professionista verrà liquidata la somma annuale massima prestabilita;*
- ✦ *Sia prevista la non procedibilità dell'istanza nei casi in cui il professionista:*
 - ✓ *abbia rinunciato ad un incarico già conferito dal Comune di Scilla;*
 - ✓ *abbia intrapreso contenzioso o incarico legale contro il Comune, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti, salvo la rinuncia;*
- ✦ *Il Comune procederà al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute e documentate dal professionista;*
- ✦ *Dovrà essere disposta la revoca nei casi in cui il professionista:*
 - a) *in corso di contratto perda i requisiti che hanno permesso l'iscrizione;*
 - b) *sia interessato da informativa interdittiva antimafia;*
 - c) *abbia rinunciato ad un incarico già conferito dal Comune di Scilla;*

- d) non indichi, all'atto della sottoscrizione della convenzione per il conferimento di incarico professionale, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- e) non abbia assolto con diligenza l'incarico affidato o si sia, comunque, reso responsabile di gravi inadempienze;
- f) si venga a trovare in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente;
- g) abbia intrapreso contenzioso o incarico legale contro il Comune, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti.

✚ Venga nominata un Commissione esterna attingendo alle professionalità espresse dall'Università; dall'Avvocatura, attraverso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; dalla dirigenza pubblica con particolare riferimento ai Segretari comunali;

Dato atto, ai sensi dell'art. 42 TUEL, che il Consiglio comunale ha autorizzato lo scrivente Responsabile ad impegnare tanto le somme già stanziare nel triennio 2021 – 2023 già oggetto di approvazione da parte del Consiglio quanto le somme dei redigendi bilanci 2024 – 2025 che saranno previste, in via programmatica nei pertinenti DUP;

Dato atto che il Consiglio comunale ha stabilito che le disposizioni del regolamento approvato dalla Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale mediante deliberazione n.118 del 21 novembre 2018, incompatibili con gli indirizzi come sopra formulati, sono da intendersi inapplicabili e dunque revocate in relazione all'attivanda procedura;

Dato atto che, successivamente, lo scrivente, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, ha redatto la determinazione n. 131 del 15 dicembre 2021 (Reg.Gen. n. 606), avente ad oggetto: *“Atto di indirizzo per l'individuazione di un avvocato unico cui conferire incarichi legali. Indizione procedura selettiva pubblica. Approvazione avviso pubblico e relativi allegati per l'avvio della procedura comparativa. Impegno di spesa.”*;

Vista la nota a firma dell'Avv. Mario Perugini, acquisita in atti in data 31 dicembre 2021 al n.16448 di prot., mediante la quale il predetto Avvocato ha richiesto di procedere in autotutela all'annullamento dell'avviso pubblicato in quanto, a suo dire, contrario alla normativa vigente e lesivo del principio di concorrenza;

Vista la nota dell'Assessore Gattuso, acquisita in atti in data 14 gennaio 2022 al n. 519 di prot., mediante la quale l'Assessore ha rilevato la possibile fondatezza della lamentata censura ed evidenziato l'opportunità di evitare eventuali azioni giudiziarie certamente penalizzanti per i tempi ed i costi che comporterebbero, nonché l'interesse dell'Ente a garantire la partecipazione a tutti gli aventi diritto, concludendo chiedendo di procedere all'immediato annullamento in autotutela del bando pubblicato;

Richiamata la nota prot. n. 533 del 14.01.2022 a firma dello scrivente il quale, nel precisare che, a suo avviso, le osservazioni pervenute da parte dell'Avvocato Perugini non appaiono pertinenti alla luce delle disposizioni di cui all'art. 83, commi 1, lett. c) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che l'atto adottato appare legittimo, riconoscendo la complessità della materia e considerate le osservazioni dell'Assessore, si è rimesso alle valutazioni della Giunta alla quale ha richiesto, anche ai fini della correttezza procedurale, un atto di indirizzo di segno contrario a quello espresso mediante la richiamata precedente deliberazione n. 156 del 12 novembre 2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 05 del 14 gennaio 2022 mediante la quale, preso atto della complessità della materia e che al momento della deliberazione non risulta presentata alcuna domanda di partecipazione all'avviso pubblico come sopra approvato e pubblicato, è stato disposto il ritiro in autotutela della deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 12 novembre 2021;

Rilevato che con la stessa deliberazione della Giunta comunale n. 05 del 14 gennaio 2022, è stato formulato indirizzo allo scrivente Responsabile affinché proceda al ritiro in autotutela della determinazione n. 131 del 15 dicembre 2021 (Reg.Gen. n. 606);



Richiamata integralmente la propria precedente determinazione n. 02 del 24 gennaio 2022 mediante la quale, per le ragioni di opportunità espresse nella narrativa del citato atto, è stata disposta la revoca della propria determinazione n. 131 del 15 dicembre 2021 (Reg.Gen. n. 606), avente ad oggetto: *“Atto di indirizzo per l'individuazione di un avvocato unico cui conferire incarichi legali. Indizione procedura selettiva pubblica. Approvazione avviso pubblico e relativi allegati per l'avvio della procedura comparativa. Impegno di spesa.”*;

Richiamata, infine, la deliberazione consiliare n. 13 del 15 marzo 2022, mediante la quale il Consiglio comunale ha preso atto della revoca del precedente avviso pubblicato e demandato allo scrivente Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, l'attivazione delle procedure necessarie per l'individuazione di un avvocato unico per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale seguendo le seguenti direttive:

- ✚ L'affidamento definitivo dell'incarico verrà disposto in esito a procedura aperta;
- ✚ il nuovo avviso dovrà prevedere, in luogo di requisiti di partecipazione, requisiti di attribuzione di punteggio.
- ✚ Restano confermate le precedenti direttive già formulate con provvedimenti precedenti ed in particolare con la deliberazione consiliare n. 38 del 26 novembre 2021 in quanto non incompatibili con quanto disposto con il presente atto

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 83, commi 1, lett. c) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamate, ancora, le precisazioni rinvenibili al punto 4 della “Rassegna ragionata in tema di requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture” pubblicate dall'ANAC in cui la predetta Autorità, tra l'altro, ha avuto modo di chiarire che: *“Anche a livello comunitario la direttiva 2014/24/UE prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che “le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità” (art. 58, paragrafo 4), così confermando l'impostazione secondo la quale la pubblica amministrazione, nel perseguimento del pubblico interesse, ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, con un bagaglio di conoscenze tecniche tali da poter svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara.*

La ratio sottesa alla previsione di specifici criteri di selezione è stata di recente delineata dall'Autorità, la quale ha precisato la funzionalità di tale sistema nella valutazione dell'idoneità dell'offerente ad effettuare a regola d'arte e con buon esito, quella data attività che si vuole porre ad oggetto dell'appalto pubblico.”

Viste le “Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali” pubblicate dall'ANAC;

Ritenuto che l'individuazione di un unico avvocato, unitamente alla disciplina della individuazione e dei parametri per la stessa individuazione e la predeterminazione di un corrispettivo massimo riconoscibile e dovuto in esito alla procedura prefigurata, si appalesa, lo strumento più idoneo a garantire l'osservanza dei principi generali dell'azione amministrativa;

Evidenziato che :

- l'art.17 del D. lgs. N. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato”;
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avvengono nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...”

Dato atto che alla luce della legislazione vigente e dei recenti orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte dei Conti, la tipologia delle prestazioni necessitate (mandato *ad litem*) rientra in quella dei “servizi legali”, pertanto, l'affidamento deve ispirarsi ai principi di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);

Viste le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Richiamati l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che prescrivono l'adozione preventiva di atto amministrativo a contrattare che determini, prima della stipula del contratto, il fine che si vuole perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto pertanto che:

- l'Ente intende stipulare un atto di convenzione per l'affidamento dell'incarico legale ad un avvocato per la costituzione in giudizio del Comune per la durata di anni quattro (n.04);
- la convenzione sarà stipulata in forma di scrittura privata con sottoscrizione del disciplinare di incarico allegato in schema alla presente determinazione;
- con l'affidamento del servizio si intende perseguire il fine della difesa in giudizio delle ragioni dell'Ente
- la modalità di scelta dell'incaricato avverrà sulla base delle candidature pervenute in risposta ad avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico in oggetto con le modalità di selezione indicate nell'avviso medesimo;
- l'importo del compenso oggetto del presente incarico non potrà eccedere euro sessantacinquemila (€65.000=) annui oltre le spese vive documentabili (bolli, spese per notifiche, contributo unificato, spese di registrazione, ecc.).

Dato atto che :

- il servizio in parola non è contemplato sul Mepa ;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato è il seguente: **CIG 91728077CB**

Ritenuto dunque di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di indire una procedura selettiva pubblica finalizzata all'individuazione di un avvocato unico cui conferire incarichi legali secondo gli indirizzi come in premessa formulati;

Di approvare a tal fine l'avviso pubblico ed i relativi allegati (schema di convenzione; schema domanda partecipazione) per l'avvio della procedura comparativa per il conferimento dell'incarico in parola, mediante convenzione per la durata di anni quattro (n.04), per l'individuazione di un avvocato al quale affidare in convenzione i servizi legali dell'Ente, consistenti nell'attività di rappresentanza e patrocinio innanzi all'autorità giudiziaria civile, amministrativa e penale, in ogni fase e grado, anche esecutivo e di ottemperanza e nell'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale all'Amministrazione comunale, nonché nella regolare tenuta di tutti i fascicoli del contenzioso;

Di prenotare la spesa nascente dalla presente procedura, pari ad un massimo di €. 65.000,00 annui comprensivi di rimborso forfettario, I.V.A., C.P.A. e ogni eventuale ulteriore compenso aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia, ed ancora oltre le spese vive documentabili (bolli, spese per notifiche, contributo unificato, spese di registrazione, ecc.) sul capitolo 124 bilancio 2022/2024, annualità 2022 nonché sulle omologhe voci di bilancio degli esercizi 2023; 2024 e 2025;

Di disporre, ai sensi delle disposizioni vigenti, principalmente contenute negli articoli 29 e 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la pubblicazione dell'avviso in oggetto per trentacinque giorni naturali e consecutivi mediante pubblicazione nel profilo dell'Ente sul sito web del Comune sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di gara e Appalti e all'Albo Pretorio on line;

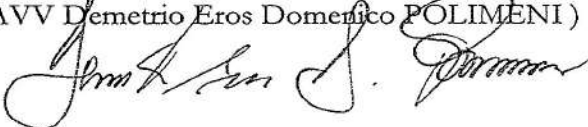
Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in essere.

Di dichiarare l'insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell'adozione della presente determinazione.

Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio Finanziario dell'Ente per il seguito di competenza;

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.

Il Segretario generale
Responsabile Area Amministrativa
(AVV Demetrio Eros Domenico POLIMENI)




COMUNE DI SCILLA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO PUBBLICO

per l'affidamento di incarico per il patrocinio e la rappresentanza legale

in tutte le controversie giudiziarie del Comune di Scilla.

C.I.G.: 91728077CB

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamata la deliberazione consiliare n. 13 del 15 marzo 2022, mediante la quale il Consiglio comunale ha preso atto della revoca del precedente avviso pubblicato e demandato allo scrivente Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali l'attivazione delle procedure necessarie per l'individuazione di un avvocato unico per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale seguendo le seguenti direttive:

- ✦ L'affidamento definitivo dell'incarico verrà disposto in esito a procedura aperta;
- ✦ il nuovo avviso dovrà prevedere, in luogo di requisiti di partecipazione, requisiti di attribuzione di punteggio.
- ✦ Restano confermate le precedenti direttive già formulate con provvedimenti precedenti ed in particolare con la deliberazione consiliare n. 38 del 26 novembre 2021 in quanto non incompatibili con quanto disposto con il presente atto autorizzando il medesimo Responsabile ad impegnare tanto le somme già stanziare nel triennio 2022 – 2024, già oggetto di approvazione da parte del Consiglio, quanto le somme dei redigenti bilanci 2024 – 2025;

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 25 del 04 aprile 2022, con cui veniva approvato il relativo avviso di selezione;

RENDE NOTO:

che il Comune di Scilla indice una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs n. 50/2016 col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di incarico per il patrocinio e la rappresentanza legale in tutte le controversie giudiziarie del Comune di Scilla.

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto:

- la gestione del contenzioso: rappresentanza in giudizio, patrocinio legale, assistenza e difesa in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi (compresi procedimenti speciali, monitori, di opposizione ecc.) in cui l'ente è parte e che si instaureranno nel periodo di affidamento, tutti i ricorsi proponibili dall'Ente, ai sensi della legge n. 89 del 2001, ed attivazione procedure per il recupero di crediti vantati dall'Ente;
- il censimento e monitoraggio del contenzioso in essere;
- la redazione di un minimo di DODICI (n.12=) pareri di natura giuridico / legale da adottare per questioni di particolare rilevanza a tutela dell'Ente anche ai fini della prevenzione del contenzioso su richiesta dell'Amministrazione comunale. Il numero dei pareri potrà essere superiore in relazione a quanto proposto dal nominando professionista in esito alla procedura avviata con il presente atto.

Art. 2 - REQUISITI RICHIESTI

Possono partecipare al presente avviso tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti, alla data di pubblicazione del presente Avviso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana;
- b) Godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali;
- c) Non essere destinatari di pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;
- d) Non avere riportato condanne penali per reati che importano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero a pena reclusiva, salvo riabilitazione;
- e) Non essere stati destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- f) Non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Scilla;
- g) Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- h) Essere in possesso del titolo di studio della laurea in giurisprudenza;
- i) Iscrizione all'albo professionale degli avvocati.
- j) Essere in possesso dell'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni di primo e secondo grado, e giurisdizioni speciali;
- k) Essere in possesso dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori (Corte di Cassazione; Consiglio di Stato) (EVENTUALE);
- l) Non aver rinunciato ad incarichi legali già conferiti dal Comune di Scilla;
- m) In caso di partecipazione da parte di componente di studio associato, i requisiti di partecipazione dovranno essere riferiti al solo legale partecipante alla selezione, non potendosi procedere alla sommatoria dei titoli e restando in capo all'Avvocato partecipante l'onere di comprovare la riferibilità dei titoli richiesti al solo legale partecipante alla selezione facente parte dello studio;

Si procederà alla aggiudicazione del servizio di cui trattasi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. secondo i criteri di seguito specificati.

Unitamente alla documentazione presentata in allegato alla domanda di partecipazione, il concorrente dovrà allegare:

- ✚ *curriculum vitae* e professionale;
- ✚ elenco numerico delle cause trattate negli ultimi tre anni, datato e sottoscritto, in conformità alle previsioni dell'avviso e di seguito specificate. Le cause dovranno essere indicate in modo specifico mediante precisazione del numero di ruolo e dell'Autorità giudiziaria al fine della tracciabilità e verificabilità, anche a campione, di quanto segnalato;
- ✚ altra documentazione ritenuta utile allo scopo.

ART. 3 – COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà la durata di anni quattro con effetto dalla data fissata nell'apposito disciplinare di incarico. L'incarico ha natura esclusivamente professionale e non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico, né privato.

Il corrispettivo per la prestazione professionale viene determinato in base all'offerta economica proposta dal professionista selezionato ed in ogni caso non potrà eccedere la somma complessiva ed onnicomprensiva annua pari a euro sessantacinquemila (€.65.000=).

In particolare, si procederà ad una verifica annuale circa le cause effettivamente svolte di talché, qualora, in esito alla predetta verifica, dovesse risultare che la sommatoria delle parcelle, calcolate ai minimi tariffari, anche mediante i programmi informatici maggiormente in uso, risulti inferiore al massimo stabilito, scaturente dall'offerta in sede di gara ed in ogni caso non superiore ad euro sessantacinquemila (€.65.000=), verrà corrisposta al professionista la minor somma scaturente dalla sommatoria delle parcelle astrattamente liquidabili ai minimi tariffari ed ove, viceversa, dovesse risultare che la sommatoria delle parcelle, sempre calcolate come sopra ai minimi tariffari, risulti superiore al massimo stabilito, al professionista verrà liquidata la soma annuale massima prestabilita, scaturente dall'offerta proposta in sede di gara in ribasso rispetto al limite massimo di € 65.000;

Il compenso sarà versato a scadenza mensile posticipata, previa regolare effettuazione del servizio e dietro presentazione di regolare documento contabile elettronico.

L'Ente si impegna a rimborsare al professionista, entro trenta giorni, oltre al compenso come sopra determinato, le spese vive documentate (bolli, diritti, spese per notifiche, spese di registrazione etc.) nonché quelle occorrenti per il suo trasferimento, per esigenze di espletamento dell'incarico, al di fuori del Circondario del Tribunale di Reggio Calabria, che egli dovrà affrontare per lo svolgimento dell'incarico in parola.

Per poter procedere alla liquidazione, la fattura dovrà essere emessa e presentata valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 30 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale. I pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal Professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., e di quella sulla regolarità contributiva.

Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in bollo, secondo l'apposito schema allegato al presente avviso indicato **con la lettera A)** e sottoscritta in modo leggibile e per esteso sotto pena di esclusione, con allegati:

- ✚ curriculum vitae indicante tutte le informazioni necessarie all'attività valutativa che sarà esperita dall'apposita Commissione;
- ✚ elenco numerico delle cause trattate negli ultimi tre anni, datato e sottoscritto, in conformità alle previsioni dell'avviso. Le cause dovranno essere indicate in modo specifico mediante precisazione del numero di ruolo e dell'Autorità giudiziaria al fine della attribuzione dei punteggi nonché allo scopo di assicurare la tracciabilità e verificabilità, anche a campione, di quanto segnalato;
- ✚ percentuale di ribasso sul corrispettivo massimo complessivo annuo di €.65.000, posto a base di gara.
- ✚ copia di valido documento di identità o di riconoscimento, con la quale il candidato dichiara sotto la propria responsabilità, civile e penale, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di:

Nella domanda di partecipazione si dovrà, in ogni caso, dichiarare:

1. di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 precedente, specificamente indicati e riportati, uno per uno, a pena di esclusione;
2. di avere preso visione e conoscenza dell'avviso di partecipazione e dello schema del disciplinare di incarico allegato alla determinazione che ha indetto la selezione, e di impegnarsi, in caso di vittoria della selezione, a sottoscrivere e rispettare tutte le sue clausole, con decorrenza dalla data della stipula del disciplinare stesso;
3. di non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Scilla, né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio ed a rinunciare in via formale e sostanziale ad eventuali incarichi professionali che siano in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale con l'Ente;
4. di impegnarsi a stipulare, entro quindici giorni dall'affidamento dell'incarico, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale, con massimale di importo non inferiore ad 1.000.000,00 di euro;
5. di acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Scilla, per le finalità connesse all'espletamento della selezione e per l'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale. Per i periodi di attività, di servizio, di iscrizione ad albi ed elenchi, ecc., è necessario indicare le date ed i periodi a cui si riferiscono.

Alla domanda, ai fini valutativi per l'attribuzione del relativo punteggio, dovranno, altresì, essere allegati il CV vitae e professionale ed un elenco numerico (in cifre ed in lettere) delle cause trattate dal professionista negli ultimi tre anni, datato e sottoscritto ai sensi dell'art. 45 del D.P. R. n. 445/00, con indicazione dell'Autorità Giurisdizionale competente e del numero di procedimento atto ad identificarlo, nonché con la specificazione del rispettivo ambito (penale, civile, amministrativo, tributario).

L'Amministrazione si riserva di acquisire dal professionista, in caso di affidamento dell'incarico,

l'elenco completo delle cause numericamente indicate con tutti gli elementi necessari ad identificarli (nome delle parti, anno di iscrizione, anno di conclusione del procedimento, ecc.), ovvero di effettuare gli accertamenti sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso professionista presso le cancellerie delle autorità giurisdizionali competenti. I dati comunicati saranno trattati dall'Ente nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della riservatezza dei terzi e del segreto d'ufficio, fatto salvo il diritto di accesso agli atti regolato dalla legge 241/1990 e s.m.i. a tutela degli aventi titolo;

La domanda di partecipazione, completa degli allegati, dovrà pervenire con ogni mezzo ed a rischio del mittente sotto pena di esclusione, al Protocollo Generale dell'Ente, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 11 maggio 2022 con l'indicazione: "Istanza di partecipazione alla procedura selettiva pubblica per l'affidamento in convenzione di servizi legali consistenti nell'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, di patrocinio e rappresentanza in giudizio del Comune di Scilla innanzi all'autorità giudiziaria civile, amministrativa e penale".

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, per lo smarrimento del plico dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante e non prenderà in considerazione domande comunque pervenute oltre il termine stabilito.

La mancata sottoscrizione della domanda, la mancata dichiarazione sul possesso dei requisiti e la mancata allegazione del documento di identità o riconoscimento comporterà automaticamente l'esclusione dalla partecipazione.

Negli altri casi di irregolarità della documentazione che non comportino l'immediata esclusione, la Commissione potrà applicare il soccorso istruttorio, principalmente disciplinato dall'art. 83, co. 9, del codice degli appalti pubblici (d. Lgs 50/2016), secondo cui *"Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma..."* nei limiti da ultimo precisati dall'ANAC – con Delibera n. 605 del 08 settembre 2021.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere e procedere, nel corso della stessa selezione o anche successivamente, al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o degli atti di notorietà, relativamente a tutte le domande pervenute ovvero a campione.

Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La selezione consisterà nella comparazione e valutazione a giudizio della Commissione appositamente nominata, dei seguenti criteri di attribuzione punteggi, computabili ove acquisiti alla data di pubblicazione del presente avviso:

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE 100

di cui

PUNTEGGIO PER VALUTAZIONE PROFESSIONALE (PUNTEGGIO MAX 95/100):

PUNTEGGIO PER VALUTAZIONE ECONOMICA (PUNTEGGIO MAX 05/100):

PUNTEGGIO PER VALUTAZIONE PROFESSIONALE (PUNTEGGIO MAX 95/100):

ELEMENTO	Punteggio Max
✚ Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno venticinque anni	punti 15
✚ Abilitazione al patrocinio delle magistrature superiori (Corte di Cassazione; Consiglio di Stato)	punti 10

- ✚ Esperienza maturata con riferimento al numero di cause trattate negli ultimi tre anni (2019; 2020; 2021), nei seguenti ambiti:

CIVILE

max 10

Cause nel triennio da zero a 30	punti zero
Cause nel triennio da 31 a 50	punti 05
Cause nel triennio oltre 50 (da 51)	punti 10

- ✚ Esperienza maturata con riferimento al numero di cause trattate negli ultimi tre anni (2019; 2020; 2021), nei seguenti ambiti:

PENALE

max 10

Cause nel triennio da zero a 30	punti zero
Cause nel triennio da 31 a 50	punti 05
Cause nel triennio oltre 50 (da 51)	punti 10

- ✚ Esperienza maturata con riferimento al numero di cause trattate negli ultimi tre anni (2019; 2020; 2021), nei seguenti ambiti:

AMMINISTRATIVO

max 10

Cause nel triennio da zero a 30	punti zero
Cause nel triennio da 31 a 50	punti 05
Cause nel triennio oltre 50 (da 51)	punti 10

- ✚ Esperienza maturata con riferimento al numero di cause trattate negli ultimi tre anni (2019; 2020; 2021), presso gli organi di magistratura superiore (Corte di Cassazione e/o Consiglio di Stato)

max 10

Cause nel triennio da zero a 25	punti zero
Cause nel triennio oltre 25 (da 26)	punti 10

Curriculum

max 30

VALUTAZIONE ECONOMICA (PUNTEGGIO MAX 05/100):

- a) **Ribasso sul prezzo posto a base di gara:** All'offerta che esporrà il maggior ribasso percentuale sulla somma complessiva annua di €. 65.000, verranno attribuiti **cinque punti**.
L'attribuzione del punteggio delle ulteriori offerte verrà effettuata proporzionalmente, ponendo a



Il nominativo del primo classificato sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di notifica delle operazioni di chiusura della selezione effettuata.

La graduatoria formulata dalla Commissione potrà essere utilizzata, per la durata stabilita dal disciplinare in caso di rinuncia e/o impossibilità di affidare l'incarico a coloro che precedono nella stessa. È fatta salva, in tal caso, l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di indire una nuova selezione e/o procedere diversamente all'affidamento dell'incarico.

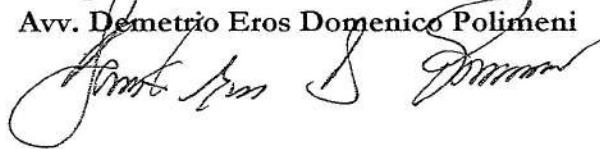
È garantita la pari opportunità tra donne e uomini.

Copia del presente avviso ed ulteriori informazioni possono essere richiesti all'Ufficio del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune - sito in Piazza San Rocco – 89058 - Scilla, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 o al telefono n. 0965 754003.

Ai sensi della legge n° 241/1990, Responsabile del procedimento è il Responsabile p.t. dell'Area Amministrativa del Comune Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni.

Il Segretario generale

**Responsabile dell'Area Amministrativa
Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni**



confronto le varie offerte economiche presentate, secondo la formula:

$$P_i = P \times (R_i / R_{\max})$$

P_i punteggio professionista

P punteggio massimo

R_i ribasso professionista

$R_{\max}$ ribasso massimo

Con arrotondamento alla seconda cifra decimale

(Una volta fissata la cifra decimale rispetto alla quale effettuare l'arrotondamento si procede nel modo seguente:

- se la **cifra successiva a quella fissata** corrisponde a 0,1,2,3 o 4 si procede arrotondando per difetto, ovvero si eliminano tutte le cifre successive a quella fissata lasciandola inalterata;
- se la **cifra successiva a quella fissata** corrisponde a 5,6,7,8 o 9 si procede arrotondando per eccesso (aggiungendo 1) la cifra scelta e eliminando tutte quelle che vengono di seguito.)

Il servizio verrà affidato al Professionista che produrrà l'offerta che complessivamente avrà ottenuto il punteggio più alto.

In caso di parità nell'attribuzione dei punteggi tra due o più candidati, il servizio verrà aggiudicato al candidato anagraficamente più giovane.

Art. 6 - OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA

Per lo svolgimento della selezione verrà nominata apposita Commissione che procederà alla valutazione delle domande pervenute in conformità ai criteri come sopra approvati ed alla formazione della relativa graduatoria.

Dopo le operazioni di valutazione, la Commissione procederà alla formazione di un'apposita graduatoria finale comparativa, alla quale l'Amministrazione potrà attingere per l'affidamento dell'incarico in oggetto.

L'incarico verrà definitivamente perfezionato solo con l'avvenuta sottoscrizione da entrambe le parti del disciplinare di incarico e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare il presente avviso ovvero non procedere ad alcun utilizzo della graduatoria formulata, a causa dell'esistenza, anche originaria o sopraggiunta, del superiore interesse pubblico prevalente. L'utile inserimento nella graduatoria non determina, pertanto, alcun diritto in capo al concorrente.

Art. 7 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei partecipanti saranno raccolti e trattati presso il Comune di Scilla per le finalità di gestione relative alle procedure di selezione e per eventuale incarico ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. I dati comunicati saranno, pertanto, trattati dall'Ente nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della riservatezza dei terzi e del segreto d'ufficio, fatto salvo il diritto di accesso agli atti regolato dalla legge n.241/1990 a tutela degli aventi titolo.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di revocare la selezione per motivi di pubblico interesse prevalente.

L'Avviso di selezione corredato dallo schema di disciplinare e dallo schema di domanda sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Scilla e dei Comuni limitrofi, nonché nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del comune www.comune.scilla.rc.it.





COMUNE DI SCILLA

(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio Affari Generali

CONVENZIONE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE, DI PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SCILLA INNANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE IN OGNI FASE E GRADO CIG _____

SCRITTURA PRIVATA

Il giorno _del mese di _____ dell'anno **Duemilaventidue** presso la residenza municipale del Comune di Scilla,

TRA

L'Amministrazione Comunale rappresentata dal Responsabile dell'Area amministrativa

E

l'avvocato nato/a a _____ con studio legale in Reggio Calabria alla via C.F. P.IVA del Foro din. polizza assicurativa stipulata con _____

PREMESSO

- che con deliberazione consiliare n. 13 del 15 marzo 2022, il Consiglio comunale ha preso atto della revoca del precedente avviso pubblicato e demandato allo scrivente Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali l'attivazione delle procedure necessarie per l'individuazione di un avvocato unico per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale seguendo le seguenti direttive:

- ✦ L'affidamento definitivo dell'incarico verrà disposto in esito a procedura aperta;
- ✦ il nuovo avviso dovrà prevedere, in luogo di requisiti di partecipazione, requisiti di attribuzione di punteggio.
- ✦ Restano confermate le precedenti direttive già formulate con provvedimenti precedenti ed in particolare con la deliberazione consiliare n. 38 del 26 novembre 2021 in quanto non incompatibili con quanto disposto con il presente atto autorizzando il medesimo Responsabile ad impegnare tanto le somme già stanziare nel triennio 2022 – 2024, già oggetto di approvazione da parte del Consiglio, quanto le somme dei redigendi bilanci 2024 – 2025;

- che, veniva dato indirizzo al Responsabile dell'Area amministrativa di indire procedura pubblica finalizzata alla individuazione di un legale esterno al quale affidare in convenzione i servizi legali dell'Ente, consistenti nell'attività di rappresentanza e patrocinio innanzi all'autorità giudiziaria civile, amministrativa e penale, di ogni grado, e nell'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale agli uffici comunali, nonché nella regolare tenuta di tutti i fascicoli del contenzioso anche pregressi;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n. 25 del 04 aprile 2022 venivano approvati lo schema di avviso di selezione, lo schema di convenzione, lo schema di domanda e l'indicazione dei modelli da utilizzare per l'elencazione delle cause trattate nell'ultimo triennio;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n. veniva nominata la Commissione per lo svolgimento della selezione;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n. veniva preso atto della apposita graduatoria formulata dalla nominata Commissione;
- che l'incarico concerne la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nelle controversie

che vedranno il Comune parte attiva o passiva delle stesse, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo ovvero d'intervenire in giudizio e/o di sollevare eccezioni di qualsiasi natura che si instaureranno durante il periodo di durata dell'incarico e fino alla loro definizione giudiziale, limitatamente al grado di giudizio previsto nel provvedimento di costituzione;

- che l'incarico comprende l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale all'Amministrazione comunale, l'assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, talché l'Amministrazione potrà richiedere all'Avvocato cui è affidato il servizio delucidazioni scritte, soluzioni tecniche in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazione ed a quant'altro necessario in relazione agli adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione;
- che l'Amministrazione stabilirà, nei modi e nelle forme previste, di volta in volta l'opportunità di costituirsi o di avviare un giudizio;
- che con atto reso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 l'avv..... ha dichiarato di avere rinunciato, in via formale e sostanziale, prima della sottoscrizione della convenzione, agli incarichi professionali in precedenza assunti ed in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- che con atto reso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 l'avv. ha dichiarato di non assumere, a far data dalla sottoscrizione della convenzione e fino alla definizione giudiziale delle vertenze assegnate, la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune, né personalmente, né tramite propri collaboratori di studio;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue, ai fini del perfezionamento dell'affidamento del servizio di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente e di consulenza e assistenza stragiudiziale:

ART. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale. Costituiscono parte integrante e sostanziale tutti gli atti in premessa richiamati, anche ai fini della eventuale integrazione delle disposizioni di seguito specificate e che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

ART. 2

L'incarico ha natura di lavoro esclusivamente autonomo, non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato, e si intende affidato per la sola attività professionale di avvocato, per lo svolgimento della quale il legale incaricato utilizzerà il proprio studio ed i propri strumenti professionali. L'attività è prestata dal professionista con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'amministrazione, senza obblighi di osservanza di orario d'ufficio e senza alcun diritto di utilizzare né personale, né strutture, né attrezzature e beni comunali per incombenze di qualsiasi natura.

ART. 3

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio e l'avvocato si obbliga ad assumere la difesa dell'Ente in tutte le liti future, attive e passive, che si instaureranno durante tutto il periodo di durata dell'incarico e fino alla loro definizione giudiziale, quand'anche la conclusione dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale del rapporto convenzionale, senza alcun compenso aggiuntivo.

ART. 4

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio nelle materie civili, penali, amministrative, da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, in tutte le sedi giurisdizionali competenti e di fronte agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado (giudice di pace, tribunale, corte di appello, tribunale amministrativo regionale, Consiglio di Stato, Corte di cassazione, ecc.), previo rituale incarico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5

Fanno parte dell'incarico l'esame, lo studio, l'istruttoria, le consultazioni ed i chiarimenti, orali e scritti, forniti all'Ente, in riferimento alle pratiche legali del Comune comunque connesse con vertenze giudiziali in essere o anche solo potenziali, considerati quali attività propedeutiche all'espletamento dell'incarico di assistenza e rappresentanza processuale ovvero finalizzate a prevenire il contenzioso mediante attività stragiudiziale, consigli sulle proposte di transazione, opinioni sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma, ecc.. Tali attività non daranno comunque



diritto al pagamento di competenze ulteriori. Ogni incarico conferito comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Tale attività di assistenza è collegata all'attività defensionale e non dà luogo a compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale. Il Comune resta libero di autodeterminarsi in relazione all'apporto consultivo fornito. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, essendo l'obbligo deilegali limitato alla prospettazione delle soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.

ART. 6

Il Comune resta libero di affidare specifiche controversie alla cura di altri avvocati, in relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o per le ipotesi di incompatibilità, assumendosene i relativi oneri e senza che il legale incaricato possa avanzare alcuna eccezione al riguardo.

ART. 7

Il professionista incaricato si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, chiarimenti scritti ed orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Si impegna, altresì, a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione ogni copia di atto prodotto ed a comunicare per iscritto e con la massima celerità l'avvenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune.

ART. 8

Qualora richiesto, il professionista assicura la sua presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento delle incombenze connesse a liti in potenza o in atto. In ogni caso, il professionista incaricato si impegna ad assicurare la propria presenza presso la sede comunale per almeno una volta alla settimana e nelle ore pomeridiane.

ART. 9

Fermo restando gli obblighi di cui al presente disciplinare, l'Amministrazione stabilirà, nei modi e nelle forme previste, di volta in volta l'opportunità di costituirsi o di avviare un giudizio; l'incarico per le singole controversie sarà conferito, a norma di quanto previsto dalle disposizioni statutarie vigenti, all'avvocato selezionato.

ART. 10

Il professionista incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

ART. 11

Il rapporto contrattuale avrà durata di anni quattro (n.04) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Resta salvo quanto previsto al successivo art. 20.

ART. 12

Il corrispettivo annuo viene stabilito nella misura di € annui, come da offerta economica proposta dal professionista selezionato.

In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che si procederà ad una verifica annuale circa le cause effettivamente svolte di talché, qualora, in esito alla predetta verifica, dovesse risultare che la sommatoria delle parcelle, calcolate ai minimi tariffari anche mediante l'utilizzo dei programmi informatici maggiormente in uso, risulti inferiore al massimo stabilito, scaturente dall'offerta in sede di gara ed in ogni caso non superiore ad euro sessantacinquemila (€65.000=), verrà corrisposta al professionista la minor somma scaturente dalla sommatoria delle parcelle astrattamente liquidabili ai minimi tariffari ed ove, viceversa, dovesse risultare che la sommatoria delle parcelle, sempre calcolate ai minimi tariffari, risulti superiore al massimo stabilito, al professionista verrà liquidata la somma annuale massima prestabilita, scaturente dall'offerta proposta in sede di gara in ribasso rispetto al limite massimo di €. 65.000.

Il corrispettivo come sopra determinato si intende comprensivo di rimborso forfettario, I.V.A., C.P.A. e di ogni eventuale ulteriore compenso aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia, ed al netto delle spese vive documentabili (bolli, spese per notifiche, contributo unificato, spese di registrazione, ecc.) e sarà versato a scadenza trimestrale posticipata, previa presentazione di regolare fattura. In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, esecutivi ecc, le somme e competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore dell'Ente verranno incamerate dal Comune.

ART. 13

L'Ente si impegna a rimborsare al professionista le spese vive (bolli, spese per notifiche, contributo unificato, spese di registrazione ecc.) che, debitamente documentate, dovranno essere comunicate entro il termine di quindici giorni dal momento in cui sono state sostenute e, comunque, per quelle eseguite nel mese di dicembre, entro il 20 dicembre di ciascun anno, al fine di permettere all'Ente di adottare i necessari atti di natura contabile. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla richiesta e/o dalla presentazione del documento probante l'esborso al protocollo comunale. Le spese di viaggio sostenute per recarsi fuori dai Circondari di Locri, Palmi e di Reggio Calabria verranno rimborsate moltiplicando il quintodel costo della benzina al litro per i Km percorsi. In ogni caso non saranno oggetto di rimborso le spese di viaggio eventualmente sostenute per assicurare la propria presenza negli uffici comunali in adempimento a quanto disposto dal precedente art.8.

ART. 14

Tutti i pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. A tal fine il professionista si assume tutti gli obblighi di cui alla succitata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15

L'Ente si impegna, altresì, a consegnare tempestivamente gli incarichi e gli atti per cui è necessaria la costituzione in giudizio, nei termini utili a consentire l'adeguata predisposizione delle difese per la costituzione, la resistenza e/o l'intervento.

ART. 16

Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione e dichiara di non avere in corso alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua di quanto stabilito nell'avviso, delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico. Si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità qui richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dare luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. C.C. e di agire a propria salvaguardia.

ART. 17

Al professionista incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti nell'adempimento del mandato ricevuto, ad eccezione delle mere sostituzioni di udienza.

ART. 18

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune sia necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal professionista incaricato; tuttavia il nominativo del domiciliatario dovrà essere comunicato per il tramite dello stesso professionista incaricato il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. Il professionista incaricato avrà diritto al rimborso delle spese di domiciliazione (comprehensive delle spese vive e dell'eventuale indennità di domiciliazione), previa presentazione della relativa parcella; i costi della domiciliazione dovranno essere comunque previamente comunicati ed autorizzati dall'Ente in via preventiva, anche al fine di assumere il regolare impegno di spesa.

ART. 19

Il professionista dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale con massimale di copertura fissato all'art. 3 del decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016 e di impegnarsi a rinnovarla, alla scadenza, fino a tutta la durata dell'affidamento. La mancata stipula della polizza per il massimale previsto e per la durata dell'incarico darà luogo alla risoluzione della presente convenzione.

ART. 20

Alla scadenza fissata il rapporto con l'Ente continuerà solo per la rappresentanza e difesa in giudizio limitatamente agli incarichi conferiti in virtù della presente convenzione ed il professionista sarà tenuto a rappresentare e difendere l'Ente fino alla conclusione giudiziale delle vertenze assegnate, senza che il Comune dovrà versare alcun compenso aggiuntivo per l'attività che verrà svolta. Saranno ovviamente oggetto di rimborso le spese vive e quelle di viaggio sostenute per recarsi fuori dal Circondario del Tribunale di Locri, Palmi e Reggio Calabria che verranno rimborsate moltiplicando il quinto del costo



della benzina al litro per i Km percorsi.

ART. 21

Il professionista ha facoltà di rinunciare al singolo mandato per giusta causa.

ART. 22

È stabilita l'incompatibilità per le azioni contro l'Ente. Pertanto, a far data dalla firma della presente convenzione, il professionista s'impegna a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Scilla, né personalmente, né tramite propri collaboratori di studio.

ART. 23

E' escluso il ricorso ad arbitri per la risoluzione delle eventuali controversie nascenti dall'applicazione della presente convenzione.

ART. 24

Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità, civile e penale, il permanere delle condizioni e dei presupposti per l'affidamento dell'incarico e conferma di essere in possesso di tutti i titoli e le abilitazioni dichiarati in sede di partecipazione alla selezione. Contestualmente si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente ogni situazione che possa incidere sul permanere dei presupposti per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico in parola. È fatta salva la facoltà del Comune di Scilla di richiedere allo stesso professionista e/o di acquisire con ogni mezzo, anche durante lo svolgimento del rapporto, copia conforme della suddetta documentazione e verificare le condizioni previste per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico. Nel caso in cui dagli accertamenti effettuati dovesse risultare il venir meno delle condizioni e presupposti per l'affidamento dell'incarico, si applica l'articolo successivo.

ART. 25

L'annullamento della procedura di selezione e reclutamento costituisce giusta causa di risoluzione immediata del presente disciplinare di incarico, restando, in tal caso, a carico del Comune l'obbligo di retribuire le prestazioni effettuate dal professionista, fino al momento della decadenza dalla nomina, nei termini previsti dalla presente convenzione. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di agire nei confronti del professionista per il risarcimento degli eventuali danni causati.

ART. 26

Per tutto quanto riguarda l'esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono domicilio presso la sede comunale. In caso di eventuali controversie che dovessero insorgere, il Foro competente è quello di Reggio Calabria restando esclusa qualsivoglia forma di arbitrato

ART. 27

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando agli atti amministrativi presupposti, alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 28

La sottoscrizione del presente atto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate ed autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla stessa convenzione.

ART. 29

La presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne avrà reso necessaria la registrazione.

Scilla

Per IL COMUNE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

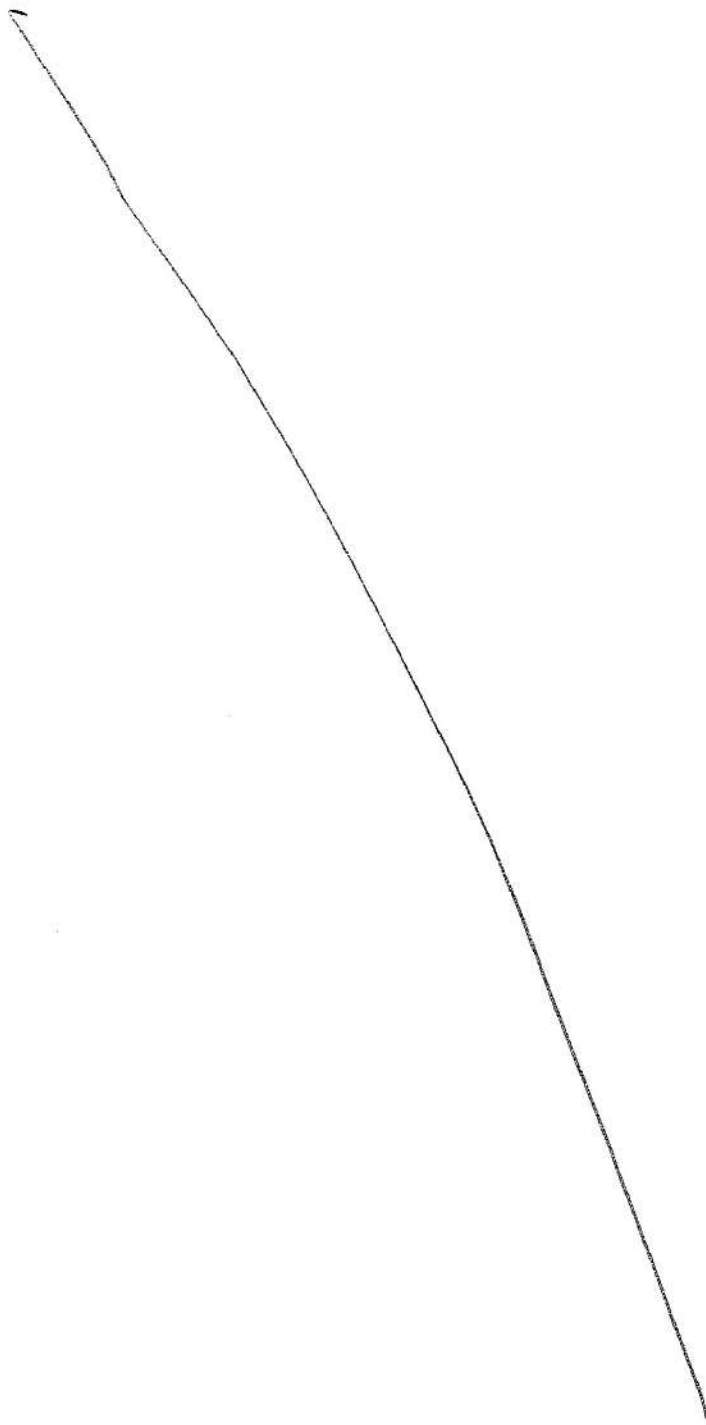
IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti dall'art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano di avere letto ed approvato espressamente le clausole di cui al sopraestesi articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28.

IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA





Oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura selettiva pubblica per l'affidamento in convenzione di servizi legali consistenti nell'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, di patrocinio e rappresentanza in giudizio del Comune di Scilla innanzi all'autorità giudiziaria civile, amministrativa e penale. — C.I.G.: 91728077CB

Il/La sottoscritto/a Avv. _____

CHIEDE

di essere ammess_ alla procedura selettiva pubblica in oggetto.

Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni civili e penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni, e ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/00,

DICHIARA

- 1) di essere nat_ a _____ prov. _____ il _____ ;
- 2) di essere residente a _____ prov. _____, via _____ n° _____, c.a.p. _____ P.E.C. _____, con studio professionale in _____ via _____ tel _____ C.F. _____ P.IVA _____;
- 3) di essere cittadin_ italian_;
- 4) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _____;
- 5) di non trovarsi in alcuna delle esclusioni previste dalla normativa antimafia;
- 6) di non avere procedimenti penali in corso per reati riconducibili o comunque inquadrabili nelle previsioni di cui all'art.416- bis c.p.;
- 7) di non avere riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero a pena reclusiva;
- 8) di non essere stat_ destinatari_ di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale;
- 9) di non aver riportato provvedimenti disciplinari dall'Ordine degli Avvocati;
- 10) di non avere liti pendenti con il Comune di Scilla e di non essersi res_ inadempiente o negligente nell'eseguire prestazioni presso il Comune di Scilla o presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- 11) di essere in possesso del titolo di studio del Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso _____ in data _____ con votazione _____;
- 12) di essere regolarmente iscritt_ all'albo professionale degli avvocati detenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di _____ al nr. _____ con decorrenza dal _____ con esclusione del periodo di pratica legale;
- 13) Non aver rinunciato ad incarichi legali già conferiti dal Comune di Scilla;
- 14) Di essere iscritto/a all'Albo degli Avvocati da almeno venticinque anni;
- 15) Di essere in possesso dell'abilitazione al patrocinio delle magistrature superiori (Corte di Cassazione; Consiglio di Stato);
- 16) Di aver patrocinato, negli ultimi tre anni (2019; 2020; 2021):
 - _____ (n. _____) cause nel settore civile;
 - _____ (n. _____) cause nel settore penale;
 - _____ (n. _____) cause nel settore amministrativo,
- 17) aver patrocinato, negli ultimi tre anni (2019; 2020; 2021):



- _____ (n. _____) cause presso gli organi di magistratura superiore (Corte di Cassazione e/o Consiglio di Stato),
- 18) di partecipare alla presente selezione;
✚ quale singolo Avvocato;
- ovvero*
- ✚ di partecipare quale componente di studio associato, dichiarando che i requisiti di partecipazione sono riferiti solo allo scrivente legale, non potendosi procedere alla sommatoria dei titoli ed assumendo l'onere di comprovare la riferibilità dei titoli richiesti allo scrivente;
- 19) di impegnarsi in caso di vittoria della selezione a rinunciare, in via formale e sostanziale, prima della sottoscrizione della convenzione ad eventuali incarichi professionali già assunti ed in contrasto con gli interessi dell'Ente precisando di essere a conoscenza che, in caso di mancata rinuncia nel termine stabilito dall'Ente, il Comune potrà procedere all'assegnazione dell'incarico al professionista che segue nella graduatoria;
- 20) di non assumere, in caso di vittoria della selezione e a far data dalla sottoscrizione della convenzione e fino alla definizione giudiziale delle vertenze assegnate, la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune, né personalmente, né tramite propri collaboratori di studio;
- 21) di avere preso visione integrale dell'avviso di selezione e dello schema di convenzione di incarico allegati alla determinazione di indizione della stessa e di accettare senza riserve tutte le condizioni riportate negli stessi atti nonché negli atti amministrativi presupposti, con impegno, in caso di vittoria, alla sottoscrizione della convenzione ed al rispetto di tutte le clausole nella stessa previste ivi compresa la determinazione del compenso;
- 22) di impegnarsi a garantire, a richiesta dell'Amministrazione, la redazione di un minimo di DODICI (n.12=) pareri di natura giuridico / legale da adottare per questioni di particolare rilevanza a tutela dell'Ente anche ai fini della prevenzione del contenzioso.
- 23) di aver stipulato polizza assicurativa n. _____ con _____ per la responsabilità civile e professionale con massimale di copertura fissato all'art. 3 del decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016 e di impegnarsi a rinnovarla, alla scadenza, fino a tutta la durata dell'affidamento;
- 24) di autorizzare il Comune di Scilla, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e per come specificato nell'avviso pubblico, al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed agli adempimenti conseguenti;
- 25) di acconsentire a ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente selezione, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

Allega alla presente:

- 1) copia del documento di identità;
- 2) curriculum vitae e professionale, redatto in conformità alle previsioni dell'avviso;
- 3), elenco numerico delle cause trattate negli ultimi tre anni, datato e sottoscritto, in conformità alle previsioni dell'avviso. Le cause dovranno essere indicate in modo specifico mediante precisazione del numero di ruolo e dell'Autorità giudiziaria al fine della attribuzione dei punteggi nonché allo scopo di assicurare la tracciabilità e verificabilità, anche a campione, di quanto segnalato
- 5) percentuale di ribasso sul corrispettivo massimo complessivo annuo di €65.000, posto a base di gara.

Luogo e data,

In Fede



ALL. A allo schema di domanda

AL COMUNE DI SCILLA

Piazza San Rocco 1

89058 Scilla

Oggetto: Elenco delle cause trattate nell'ultimo triennio (2019; 2020; 2021)

Il/La sottoscritto/a _____, nat. a _____, prov. _____ il _____ in allegato alla propria istanza di partecipazione per la procedura selettiva pubblica per l'affidamento in convenzione di servizi legali consistenti nell'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, di patrocinio e rappresentanza in giudizio del comune di Scilla innanzi all'autorità giudiziaria civile, amministrativa e penale, tenuto conto dei requisiti di ammissione e di attribuzione dei punteggi, costituiti, tra l'altro, dall'aver patrocinato, negli ultimi tre anni (2019; 2020; 2021), cause nel settore civile; cause nel settore penale; cause nel settore amministrativo, ed aver patrocinato eventuali cause presso gli organi di magistratura superiore (Corte di Cassazione e/o Consiglio di Stato),

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni civili e penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni, e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/00, che nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso (2019; 2020; 2021) ha trattato, quale avvocato professionista incaricato da una delle due parti in causa, le seguenti controversie, distinte per ambito di competenza:

1) CIVILE

NR.	PROC. R.G.	AUTORITA' GIURISDIZIONALE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
NN...		

2) **PENALE**

NR.	PROC. R.G.	AUTORITA' GIURISDIZIONALE
1		
2		
3		



4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		



42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
NN...		

3) AMMINISTRATIVO

NR.	PROC. R.G.	AUTORITA' GIURISDIZIONALE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		



25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
NN...		

4) Magistrature superiori (Corte di Cassazione - Consiglio di Stato)

NR.	PROC. R.G.	AUTORITA' GIURISDIZIONALE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
NN..		

Nr. totale controversie trattate nel triennio (2019; 2020; 2021) (in cifre ed in lettere):

Luogo e data

In Fede



**Area Economica e finanziaria**

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con l'impegno da valere sul Capitolo come sopra riportato sul bilancio del corrente esercizio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (DOTT. Giuseppe Marino)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 367/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO (DOTT. Giuseppe Marino)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs.n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

IMPEGNO	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	ESERCIZIO
		€.65.000	124	2022
		€.65.000	124	2023
		€.65.000	124	2024

Note: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO (DOTT. Giuseppe Marino)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____
al _____

Scilla _____

L'addetto alla pubblicazione